

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

ORDINE DI SERVIZIO

N. DEL 01.12.2020
651

DA:
PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

A:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA SOCIETA'
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

DELEGATO DI FUNZIONE
D.LGS. 81/08 – ART. 16
SIG. ROBERTO BRUNO

E P.C. DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
DEL PERSONALE
ARCH. MARIO MESSINEO

DIRIGENTE
SERVIZIO CONVENZIONI
GARE E PATRIMONIO
DOTT. ANTONIO ZAGARELLA

UFFICI/SERVIZI DELLA SEDE SOCIETARIA

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ADDETTO ALL'UFFICIO
ASSISTENZA DI PRODUZIONE
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ADDETTO UFFICIO TECNICO DI PRODUZIONE
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

ISTRUTTORI DIRETTIVI
COORDINATORI SOCIETARI
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

PRESIDENTE
ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETARIO

Oggetto: Modalità di rientro da positività per patologia Covid-19.

Si fa riferimento a quanto in oggetto e si trasmette, in copia allegato alla presente, **“Documento interno Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. Modalità di rientro da positività dalla patologia Covid-19”**, adottato da questa Società in data 30.11.2020, in relazione alla emergenza epidemiologica in atto.

Per quanto sopra, nel rimandare integralmente al suddetto Documento, è fatto obbligo a tutto il personale societario di osservarne i contenuti, attenendosi, scrupolosamente, alle relative indicazioni riportate.

Per completezza si informano le SS.LL. che questa Società, contestualmente all'emissione del presente Ordine di Servizio, ha provveduto, mediante specifica nota societaria, a comunicare, a tutti gli Enti Soci/Committenti, trasmettendolo, l'adozione di siffatto documento da parte della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., in uno con l'obbligo di osservanza posto in capo alle SS.LL. in indirizzo.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

L'Ufficio Segreteria, Protocollo, Posta e Centralino avrà cura di consegnare copia del presente Ordine di Servizio societario, in uno con il relativo allegato, a tutti gli Istruttori Direttivi – Coordinatori societari, all'Istruttore Direttivo – Addetto all'Ufficio Assistenza di Produzione ed all'Istruttore Direttivo – Addetto all'Ufficio Tecnico di Produzione - ed avrà cura di acquisire da parte del medesimo personale firma per ricevuta in apposito elenco.


Tutti gli Istruttori Direttivi - Coordinatori Societari, l'Istruttore Direttivo – Addetto all'Ufficio Assistenza di Produzione e l'Istruttore Direttivo – Addetto all'Ufficio Tecnico di Produzione -, avranno cura, ciascuno per quanto di propria competenza, di consegnare copia del presente Ordine di Servizio societario, in uno con il relativo allegato, al personale societario in indirizzo, acquisendo firma per ricevuta del medesimo Ordine di Servizio societario da parte dello stesso personale.

Al fine di darne ampia e massima diffusione, il presente Ordine di Servizio societario, in uno con il relativo allegato, viene, inoltre, affisso presso la bacheca aziendale della sede legale unica della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35; viene, altresì, pubblicato sul sito internet societario e verrà, infine, allegato alla prima busta paga utile di competenza delle SS.LL. in indirizzo, il tutto con espresso valore di notifica.


L'Ufficio Servizi Informatici dovrà pubblicare, nell'odierna giornata lavorativa, il presente Ordine di servizio societario, in uno con il relativo allegato, sul sito internet societario.

L'Ufficio Paghe e Contributi dovrà allegare il presente Ordine di servizio societario, in uno con il relativo allegato, in forma cartacea e/o e-mail, alla prima busta paga utile di competenza del personale societario in indirizzo.

Il Delegato di Funzione
D.Lgs. 81/08 – art. 16
Roberto Bruno



IL PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO



All.:c.s.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Documento interno Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. **Modalità di rientro da positività dalla patologia Covid-19**

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena

La nuova [Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020](#) aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

- **l'isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Si specifica, secondo il Documento interno Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., che il datore di lavoro in accordo con l'RSPP, sentito il parere dei Medici competenti aziendali, hanno condiviso le modalità di rientro da positività dalla patologia Covid-19

Al fine del reintegro al lavoro presso la necessità, innanzitutto che il lavoratore presenti al datore di lavoro la certificazione di avvenuta **negativizzazione del tampone molecolare** (anche qui secondo le varie modalità localmente disposte dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) di pertinenza).

Nel caso che i dipendenti societari siano stati sottoposti a trattamento ospedaliero/ricovero, gli stessi saranno sottoposti ad una "Visita di reintegro" da parte del medico competente secondo la Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 (Indicazioni operative relative alle attività del medico competente).

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da **COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero**, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia**.

Palermo, 30 Novembre 2020

Delegato di Funzione
D.Lgs. 81/08 - art. 16
Responsabile S.P.P.
Roberto Bruno

Datore di lavoro
Avv. Giuseppe Di Stefano